

Direttiva servizi. Le novità del decreto legislativo che recepisce le indicazioni europee

Artigiani con disciplina uniforme

Ai dipendenti distaccati all'estero si applicano le disposizioni italiane

Marina Castellaneta

La semplificazione amministrativa e la procedura accelerata per l'apertura di nuove attività previste dal decreto legislativo 59/2010 coinvolgono anche gli artigiani. Anche se con non poche eccezioni.

Grazie al nuovo quadro normativo, in vigore dall'8 maggio scorso, è stata snellita la macchina burocratica per quelli che forniscono un servizio. Con una liberalizzazione del settore che dovrebbe servire anche a limitare gli effetti negativi dovuti alla forte concorrenza di colleghi di altri Stati membri. Il taglio degli oneri burocratici e degli adempimenti punta a colmare i ritardi con il resto d'Europa e ad aprire nuovi spazi occupazionali. Tanto più che il decreto legislativo, anche per evitare forme di dumping sociale, prevede che ai dipendenti distaccati da un prestatore di servizi (anche artigianale) di un altro Stato membro si applichino le norme per coloro che esercitano attività analoghe in Italia.

Anche per gli artigiani che forniscono un servizio, quindi, basterà la dichiarazione di inizio di attività (dia), rispetto alle attuali procedure amministrative previste dalle regioni. La dia, che è stata snellita dal decreto legislativo 59/2010 rispetto alla versione della legge 241/90, dovrà essere presentata, anche in via telematica, allo sportello unico per le Attività produttive, per avviare le attività che forniscono servizi artigianali. E ciò fatte salve le esclusioni previste nel testo: è il caso, ad esempio, dei servizi di trasporto, inclusi quelli di noleggio con conducente e dei taxi per i quali resta in vigore il vecchio sistema autorizzatorio.

No a barriere discriminatorie

Anche nel settore delle attività artigianali va eliminata ogni condizione di accesso di carattere discriminatorio, assicurando tra-

sparenza e accessibilità all'iter procedimentale. Una regolamentazione ad hoc è stata inserita per alcune attività come quella di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, con modifiche caratterizzate da un taglio degli adempimenti.

Gli artigiani che vogliono intraprendere queste attività dovranno solo presentare la dia, contestualmente all'inizio del servizio, allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio. Se l'accesso all'attività diventa più semplice, anche per garantire qualità al servizio e tutela del consumatore, le nuove norme fissano un ob-

bligo per il responsabile tecnico che dovrà essere sempre presente «durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore».

Società di estetisti

Un quadro analogo è stato disegnato per gli estetisti: è obbligatorio, infatti, che in ogni sede dell'impresa sia designato un responsabile tecnico, che deve essere presente durante le attività. L'articolo 78 del decreto legislativo 59 fissa poi alcuni limiti per l'esercizio dell'attività che può essere iniziata con la dia, ma solo a vantaggio di soggetti che siano iscritti nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.

Proprio per evitare ogni ostacolo allo svolgimento di queste attività, il decreto legislativo è intervenuto a modificare la legge 1/90, per sciogliere ogni dubbio - come precisato nella circolare n. 365 del 6 maggio 2010 del ministero dello Sviluppo economico - sulla possibilità di esercitare l'attività di estetista nella forma giuridica dell'impresa. Per l'avvio del servizio sotto forma di società, anche cooperativa, non è più richiesto che i soci e i dipendenti siano in possesso della qualificazione professionale, richiesta invece solo a chi esercita in modo effettivo. Resta fermo il divieto di svolgimento di quest'attività in forma ambulante e le condizioni relative alla qualificazione professionale fissate nella legge 1/90.

Semplificazioni ad hoc anche per le lavanderie, sia per l'accesso con la dia a efficacia immediata, sia per la prosecuzione dell'attività. Quanto a questo aspetto, è stata snellita la macchina della formazione collegata all'obbligo di frequenza per i corsi di aggiornamento a cui sono tenuti i responsabili tecnici, la cui soglia è stata portata a 450 ore per un anno contro le 1.200 ore per due anni imposte dalla legge 84/06.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROCEDURA SNELLA

Per avviare l'attività basta presentare la dia allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio

DOPO LA BOLKESTEIN

La direttiva comunitaria

Il decreto legislativo 59/2010 è stato adottato il 26 marzo 2010 per recepire la direttiva 2006/123/Ce del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed è entrato in vigore l'8 maggio 2010

Il chiarimento

Per i procedimenti di competenza del ministero dello Sviluppo economico è stata emanata la circolare esplicativa del ministero dello Sviluppo economico n. 3635/C del 6 maggio 2010

Il ritardo

L'attuazione della direttiva è avvenuta con ritardo perché il termine di recepimento era fissato al 28 dicembre 2009



Responsabile tecnico cercasi

Quando serve l'abilitazione professionale per parrucchieri, estetisti e titolari di lavanderia

Parrucchieri e barbieri

- Si può avviare l'attività presentando la dichiarazione di inizio attività (dia) allo sportello unico delle Attività produttive competente per territorio. L'apertura è immediata (non devono passare 30 giorni)
- Il responsabile tecnico, che ha l'abilitazione professionale, deve essere sempre presente nel negozio durante lo svolgimento dell'attività. Rischio sanzioni amministrative e pecuniarie (da 250 a 5mila euro)

Estetisti

- L'attività può essere esercitata anche in forma di società. In questo caso, tuttavia, è necessario che in ogni sede dell'impresa in cui si esercita l'attività venga designato un responsabile tecnico che ha la qualificazione professionale
- Con la nuova normativa vengono rimossi i limiti dimensionali che erano previsti in precedenza per le imprese artigiane

Lavanderie

- I responsabili tecnici sono tenuti a seguire ogni anno corsi di formazione per 450 ore (non più 1.200 ore ogni due anni, secondo quanto previsto dalla legge 84/06)